



Prot. n. 12092 del 30.11.2018

Oggetto: disposizioni relative all'occupazione di spazi o aree pubbliche per l'allestimento temporaneo di banchetti nel centro storico e nelle frazioni del comune di Bagnacavallo

Il Responsabile Area Servizi al Cittadino

CONSIDERATA la necessità di assicurare il coordinamento delle disposizioni del presente atto con le diverse disposizioni regolamentari comunali e dell'Unione che disciplinano materie, attività o funzioni che hanno connessioni dirette o indirette con l'allestimento temporaneo di banchetti su aree pubbliche del comune di Bagnacavallo;

RICHIAMATI i seguenti regolamenti vigenti per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con particolare riferimento alle disposizioni applicabili al comune di Bagnacavallo:

- Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone o della relativa tassa;
- Regolamento dell'occupazione di suolo pubblico per spazi all'aperto (dehors) annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e alle attività commerciali di prodotti alimentari (consumo sul posto);
- Regolamento per la collocazione delle insegne di esercizio, dei cartelli pubblicitari, delle tende solari, degli altri mezzi pubblicitari;
- Regolamento di Igiene per la tutela della salute e dell'Ambiente;
- Regolamento di Polizia Urbana;
- Regolamento Urbanistico Edilizio;

RICHIAMATO il Regolamento del Comune di Bagnacavallo per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per il rilascio delle relative concessioni, approvato con Delibera di C.C. n. 88 del 28.12.2010;

DATO ATTO:

- che le disposizioni dei citati regolamenti e di qualsiasi altra disposizione normativa o regolamentare prevale su eventuali disposizioni del presente atto che dovessero risultare con essi contrastanti;
- che le disposizioni del presente atto non trovano applicazione durante la campagna elettorale in occasione di qualsiasi consultazione, europea, nazionale o locale;

VISTI:

- lo Statuto dell'Ente;

- l'art. 18 del Regolamento di organizzazione;
- l'organigramma dell'Ente;
- il decreto di nomina dei Responsabili e dei supplenti delle strutture

DISPONE

1. Qualsiasi occupazione di suolo pubblico o di spazio pubblico, non altrimenti disciplinata da leggi o regolamenti, compresi i regolamenti dell'Unione e del comune di Bagnacavallo, richiamati in premessa, è assoggettata ad apposita preventiva concessione amministrativa rilasciata, su domanda dell'interessato, dall'ufficio comunale competente;
2. La domanda al Sindaco deve essere redatta in bollo (se previsto) su apposito modulo predisposto dal Comune e deve contenere tutti gli elementi utili all'identificazione:
 - a) del soggetto che intende effettuare l'occupazione;
 - b) dell'area che si intende occupare e delle dimensioni dell'occupazione richiesta;
 - c) dello scopo e delle modalità dell'occupazione;
 - d) della durata dell'occupazione stessa.
3. La domanda (in bollo, salvo esenzioni) di occupazione suolo pubblico va presentata direttamente all'Ufficio relazioni con il Pubblico o inviata con le modalità di cui all'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di trasmissione della domanda in modalità telematica l'eventuale marca da bollo verrà richiesta al momento del ritiro della concessione. Nella domanda di concessione, redatta secondo l'apposito modello prestampato reperibile sul sito del comune di Bagnacavallo, devono essere riportati i dati anagrafici ed il codice fiscale del richiedente, l'individuazione dell'area prescelta, lo spazio da occupare in mq. o lineari, la durata, le finalità perseguite ed i mezzi utilizzati per l'occupazione.
4. La domanda relativa all'occupazione di aree indicate nell'allegato B) deve essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della data dell'occupazione richiesta. Altre aree, oltre a quelle individuate nell'allegato B), potranno essere concesse qualora non comportino problemi alla viabilità, all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o disturbo alla quiete pubblica. In questi casi la domanda dovrà essere presentata entro 30 giorni precedenti la data della concessione richiesta e la domanda sarà soggetta ad espressa autorizzazione e non alla regola del silenzio-assenso.
5. Alle domande presentate secondo le modalità indicate nel presente provvedimento si applica la regola del "silenzio-assenso" a norma dell'art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241; pertanto, la domanda si intende accolta salvo che l'ufficio competente comunichi un diniego scritto entro 3 giorni dalla data di presentazione della stessa.
6. Le concessioni per l'installazione di banchetti non possono essere rilasciate durante le manifestazioni che interessano il Centro Storico nel suo complesso (ad es. Sagra di S. Michele, Città dei Bambini, ecc.) e in modo da creare ostacolo all'accesso alle vetrine e ingressi del centro storico. In tutte le aree concesse non sarà ammessa amplificazione di suono o voce a mezzo di impianti di amplificazione sonora o megafoni.
7. L'occupazione deve avere un'estensione minore o uguale alle dimensioni degli spazi indicati nell'allegato A.
8. In caso di posizionamento sotto i portici il banchetto dovrà essere collocato parallelamente ai portici e posizionato tra le due colonne, inoltre dovrà essere sempre lasciato libero uno spazio di almeno mt. 2 per il transito dei pedoni.

9. E' comunque fatta salva la possibilità in capo al dirigente/Responsabile di servizio competente, di negare la concessione dell'area pubblica per esigenze istituzionali dell'Amministrazione, per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblico decoro, o a seguito di comportamenti che abbiano causato legittime proteste da parte dei cittadini.
10. Fatte salve eventuali sanzioni per danneggiamenti o violazioni di altre norme o disposizioni regolamentari, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate in difformità a quanto contenuto nelle presenti disposizioni o in eventuali disposizioni aggiuntive contenute nell'autorizzazione, il Comune dispone l'ordine di ripristino del suolo e, in caso di inosservanza, la rimozione dell'occupazione.
11. Sono fatte salve le altre eventuali normative di carattere generale oggetto di leggi e/o regolamenti nazionali, regionali e comunali che, in ogni caso, prevalgono sul presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Area Servizi al Cittadino
Romano Minardi

Allegato A

Criteri di concessione delle aree pubbliche individuate

L'occupazione dello stesso spazio può essere autorizzata per un periodo massimo di 5 giornate nell'arco di 30 giorni. Nei limiti delle disponibilità, possono essere richiesti anche più spazi contemporaneamente.

Nel caso vi siano più richieste per i medesimi giorni e i medesimi orari, che non possono essere soddisfatte contemporaneamente, la concessione è accordata rispettando in primo luogo il principio dell'ordine cronologico di arrivo della domanda e in secondo luogo quello di rotazione (la prima volta l'area verrà assegnata alla richiesta pervenuta per prima, mentre la volta successiva, nel caso la prima domanda arrivasse nuovamente dallo stesso soggetto che ha usufruito dell'area la volta precedente, la postazione richiesta verrà assegnata alla domanda arrivata per seconda).

Superficie occupabile e durata della concessione

Ogni area occupata può essere autorizzata fino ad un massimo di 12 metri quadri.

All'interno dell'area, possono essere posizionate solo strutture mobili quali sedie e nel numero massimo di n. 2 tavoli, n. 2 tabelloni autoreggenti, n. 1 "gazebo".

Durata della concessione

La durata della concessione per ogni singola postazione è fissata, di regola, in una giornata.

L'occupazione può essere concessa all'interno della fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 23.00.

La concessione decade automaticamente alla sua scadenza e può essere rinnovata solo previa presentazione di una nuova domanda.

Ubicazione aree

Le aree destinate all'occupazione di spazi o aree pubbliche per l'allestimento temporaneo di banchetti nel centro storico e nelle frazioni del comune di Bagnacavallo sono individuate e ubicate come specificato nell'allegato B).

Altre aree, non specificatamente individuate nell'allegato B), potranno essere concesse nei modi e nei limiti previsti dal presente provvedimento.